

STATUTO

della CNA

Associazione dell'Area metropolitana di Roma

Provincia di Roma



*Assemblea annuale della CNA di Roma
17 luglio 2019*

INDICE

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 - Costituzione	Pag.	3
Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi	Pag.	4

TITOLO II – I rapporti con il Sistema CNA

Art. 3 - Il Sistema CNA	Pag.	6
Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA	Pag.	7
Art. 5 - Le articolazioni del Sistema CNA	Pag.	9

TITOLO III – Il Sistema CNA: requisiti di ammissione

Art. 6 - Adesione al Sistema CNA	Pag.	15
Art. 7 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA	Pag.	17

TITOLO IV – Gli organi della CNA – Associazione dell’area metropolitana di Roma – Provincia di Roma

Art. 8 - Composizione degli organi nazionali della CNA	Pag.	18
Art. 9 - Gli organi della Associazione	Pag.	19
Art. 10 - L’Assemblea della Associazione: composizione, durata, poteri e compiti	Pag.	20
Art. 11 - La Direzione territoriale: durata e composizione; poteri e compiti	Pag.	22
Art. 12 - La Presidenza: composizione, durata, poteri, compiti, sostituzione e decadenza	Pag.	25
Art. 13 - Il Presidente	Pag.	26
Art. 14 - Presidenza onoraria	Pag.	27
Art. 15 - Il Segretario o Direttore Territoriale	Pag.	27
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	28
Art. 17 - Il Collegio dei Garanti	Pag.	29
Art. 18 - Incompatibilità	Pag.	30
Art. 19 - Rapporto associativo	Pag.	30
Art. 20 - Cumulo delle cariche	Pag.	31

TITOLO V – Le Zone Metropolitane

Art. 21 - Zone Metropolitane	Pag.	31
Art. 22 - Gli organi della Zona Metropolitana	Pag.	32

TITOLO VI – Autonomie finanziarie ed amministrative – Bilanci

Art. 23 - Fondo comune	Pag.	34
Art. 24 - Autonomia finanziaria	Pag.	35
Art. 25 - Bilanci	Pag.	35
Art. 26 - Piano strategico	Pag.	35

TITOLO VII - Enti Confederali -

Art. 27 - Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA - ITACO)	Pag.	36
Art. 28 - Fondazione ECIPA	Pag.	37

TITOLO VIII – Norme finali

Art. 29 - Scioglimento della CNA – Associazione dell’area metropolitana di Roma – Provincia di Roma	Pag.	37
Art. 30 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA – Associazione dell’area metropolitana di Roma – Provincia di Roma	Pag.	38
Art. 31 - Rinvio legislativo	Pag.	38

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

1 -E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, volontaria e senza fini di lucro, con sede in Roma, Viale Guglielmo Massaia 31 – 00154. Il cambiamento dell'indirizzo non implica variazione allo Statuto e può essere deliberato dalla Direzione Territoriale.

2 Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

3 La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Roma. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, CNA Professioni, CNA Pensionati ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Territoriali medesime si articolano.

4 La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5/A dello Statuto Nazionale della CNA.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 Gli scopi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma sono:

- a) La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale;
- b) La stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale.

2 In diretta attuazione di tali scopi, la CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, delle imprenditrici e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani o stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA - ITACO , organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale si esplica l'attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche della FONDAZIONE ECIPA Ente confederale di Istruzione Professionale per l'artigianato e le Piccole Imprese;
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e di propri organi di informazione;
- h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- j) definisce ed attua sul territorio provinciale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;

k) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo a livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

l) svolge attività editoriale dotandosi se necessario di agenzie di stampa ed organi di informazione;

m) nell'ambito delle funzioni svolte per migliorare la capacità delle imprese di essere più competitive, a partire dall'utilizzo delle migliori risorse umane possibili, svolge attività di intermediazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge servizi per il lavoro quali: accoglienza e prima informazione; orientamento di primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro; assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale; analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico, svolti anche in situazione lavorativa; progettazione e consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità; servizi per l'avviamento ad un'iniziativa imprenditoriale; sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero.

TITOLO II

RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA

ART. 3 – Il Sistema CNA

1 La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale, ed unitario di rappresentanza dell'impresa, con particolare riferimento all'artigianato, alle piccole e medie imprese, alle piccole e medie industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo e ai pensionati.

2 Ogni associato della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.

3 L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

4 I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

5 Il sistema CNA come tale è costituito da Enti, Associazioni, Società aventi una propria e distinta autonomia giuridica, finanziaria, economica e patrimoniale.

6 La Direzione, ai sensi dell'art. 11, lett. g) del presente statuto, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

b) l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

c) l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

7 Dei rapporti di partenariato, aggregazione ed affiliazione viene data adeguata informativa al sistema CNA anche attraverso il sito web della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

1 Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia fra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

2 Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

3 Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole e medie imprese italiane e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

4 Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

5 Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di una adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, si prevede la presenza significativa di imprenditrici come disciplinato nel Regolamento attuativo dello Statuto.

6 Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e la tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.

7 Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso.

8 Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

9 Il sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Le articolazioni del sistema CNA

A) Le Unioni CNA ed i Mestieri

1 L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle unioni riconosciute.

2 Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

3 Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

4 I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

5 Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

6 Ciascuna articolazione territoriale dei Mestieri concorre a costituire gli organi dell'Unione territoriale di appartenenza.

7 Sono organi delle Unioni territoriali

Il Consiglio

La Presidenza

Il Presidente

8 I presidenti delle Unioni territoriali restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

9 Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea territoriale e della Direzione territoriale.

10 Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Territoriale di Roma.

11 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

a) Rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;

b) Rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;

c) Elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri o settori e stipulare i relativi accordi territoriali;

d) Elaborare ed attuare politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa deliberazione autorizzativa della Direzione Territoriale;

e) Dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali.

12 Nel caso il Presidente della CNA Territoriale di Roma non riconosca in tutto od in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale.

13 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Territoriale, può ritirare la delega al Presidente di Unione Territoriale.

14 In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la CNA eventuali decisioni della FITA CNA in merito ad iniziative non unitarie di fermo dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della CNA. Per quanto attiene questioni patrimoniali e gestionali, la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

15 Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA Territoriale di Roma il quale opera su mandato degli organi territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

16 Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Territoriale di Roma, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

17 Il Regolamento attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nello Statuto per il funzionamento delle Unioni e dei mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1 La CNA della CNA Territoriale di Roma promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

2 I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA della CNA Territoriale di Roma si costituiscono a livello territoriale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

3 Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Territoriale.

4 La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA PROFESSIONI

1 CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2 CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

3 Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un Mestiere costituente una Unione, di una associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme dello statuto della CNA. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.

4 Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione

Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

5 Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: “aderente a CNA Professioni”.

6 Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

7 Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

8 CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

9 Sono organi di CNA Professioni a livello territoriale:

Il Consiglio

La Presidenza

Il Presidente

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10 Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche territoriali. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in

corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza

11 La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

12 Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione territoriale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

13 CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Territoriale di Roma. Il Presidente della CNA Territoriale di Roma delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;

b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;

c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;

d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

14 Nel caso il Presidente della CNA Territoriale di Roma non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Territoriale.

15 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Territoriale, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

16 CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.

17 Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

D) CNA PENSIONATI

1 La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

2 L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

3 Il Presidente della CNA pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione Territoriale.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 6 - Adesione al sistema CNA

1 Possono aderire alla CNA, Associazione Territoriale di Roma - Provincia di Roma e quindi al Sistema CNA le imprese, in qualunque forma costituite, comprese le relative forme associate, i soci e gli amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti alla CNA Pensionati.

2 Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) Accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma;
- b) Rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico di comportamento;
- c) Ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 Giugno 1973, n. 311, e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza delle cariche confederali.
- d) Fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA - ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) Garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.

3 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (TUIR art. 111, comma 4 quinquies, lettera f).

4 I diritti degli associati CNA

a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.

e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza Territoriale, Regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi alla CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

5 Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'Assemblea della CNA Territoriale di Roma stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA - ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 7 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2, 3, 4,5,7,9;
- b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriali per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;

- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- m) costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Territoriali, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA CNA – ASSOCIAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA – PROVINCIA DI ROMA

ART. 8 - Composizione degli organi della Associazione

1 Gli organi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 16 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 17 (Collegio dei Garanti) sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, da soci ed amministratori di società di persone, da pensionati iscritti alla CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali, da coadiuvanti delle imprese familiari e da lavoratori autonomi.

2 I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

3 Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

4 E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ART. 9 - Gli organi della Associazione

1 Gli organi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma sono:

- L'Assemblea;
- La Direzione;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

2 Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione come strumento per sostituire componenti dimissionari o decaduti della Presidenza Territoriale;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo; qualora fossero anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
- e) nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 10 - L'Assemblea della Associazione: composizione, durata, poteri e compiti

1 L'Assemblea è composta da:

- a) I Presidenti in carica delle Zone territoriali dell'Area Metropolitana;
- b) I Presidenti in carica delle Unioni Territoriali;
- c) I Presidenti di CNA Professioni e della CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse;
- d) Un numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze territoriali e dalle Unioni Territoriali in base alla consistenza associativa.

2 Rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

3 Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

4 I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

5 L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

6 L'Assemblea:

- a) Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- b) Esamina l'andamento della Associazione e delle strutture collegate;
- c) Approva il documento di programmazione economica e finanziaria biennale proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale;
- d) Approva annualmente il bilancio consuntivo della Associazione proposto dalla Direzione;
- e) Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto da sottoporre ad approvazione della Direzione Nazionale ed il riesame delle sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti;
- f) delibera in merito alla costituzione, all'accorpamento ed alla eventuale soppressione delle Zone metropolitane di cui al successivo art. 21.

7 L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore.

8 Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti.

9 In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

10 L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- a) Eleggere i componenti la Direzione;
- b) Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

11 In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti o degli organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

12 L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà + 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11 - La Direzione territoriale: durata e composizione, poteri e compiti

1 La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea fra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, dai pensionati iscritti alla CNA Pensionati e dai legali rappresentanti di società o forme associate iscritte alla CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

2 Sono membri di diritto della Direzione i presidenti in carica delle Zone, i presidenti delle Unioni Territoriali, della CNA Pensionati Territoriale, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti e di CNA Professioni.

3 La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'Ordine del giorno. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

4 La Direzione ha il compito di:

- a) Nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario/Direttore della Associazione;
- b) Attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della Associazione stabilite dall'Assemblea;
- c) Deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario/Direttore della Associazione;

- d) Deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico ed alla organizzazione di servizi utili per il conseguimento dei fini statuari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) Costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) Esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla Associazione;
- g) Decidere sulle domande di partenariato e aggregazione, di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari; decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento; affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
- h) Adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle componenti l'Associazione del presente Statuto e del Codice Etico di comportamento, nonché impugnare innanzi al Collegio dei Garanti Nazionale atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
- i) Deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- j) Decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere, nonché delle Società ed Enti promossi o partecipati dalla Associazione;
- k) Deliberare, su proposta della Presidenza e nel rispetto dei principi dello Statuto, in merito al numero dei Vice Presidenti che l'Assemblea è chiamata ad eleggere e sul numero dei titolari di imprese, anche pensionati che ogni quattro anni le Assemblee delle istanze territoriali e delle Unioni Territoriali eleggono quali componenti dell'Assemblea dell'Associazione ai sensi dell'art. 10;

- l) Deliberare, su proposta del Segretario/Direttore, l'articolazione della CNA Territoriale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, nonché le assunzioni, i licenziamenti e gli inquadramenti contrattuali dei Funzionari;
- m) Dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) Attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- o) Predisporre il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea;
- p) Approvare il Bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) Proporre all'Assemblea l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune;
- r) Proporre all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale e, contestualmente, le relative quote di contribuzione alla CNA Nazionale;
- s) Deliberare in merito all'entità della quota associativa da riconoscere a ciascuna Zona Metropolitana per lo svolgimento di attività di natura sindacale;
- t) Ratificare le decisioni prese in via d'urgenza della Presidenza;
- u) Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione;
- v) Dotarsi di un proprio regolamento associativo;
- z) Promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere/settore

5 La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, altri imprenditori e non imprenditori.

6 Il/I Presidente/i onorario/i partecipa/no di diritto ai lavori della Direzione. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti o) e p).

7 I componenti della Direzione che risultano assenti ingiustificati per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica; decadono inoltre i componenti della Direzione che risultano assenti un numero di volte superiore ai 2/3 delle riunioni che si tengono nell'arco di un anno.

ART. 12 - La Presidenza: composizione, durata, poteri, compiti, sostituzione e decadenza

1 La Presidenza è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice presidenti e rimane in carica 4 anni. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario/Direttore Territoriale.

2 La Presidenza:

- a) Promuove l'attività politica della Associazione;
- b) Adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario/Direttore Territoriale, il Piano Strategico Poliennale della CNA Territoriale nonché il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) Ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale (verso le istituzioni locali, verso la Camera di Commercio e verso tutte le forze economiche e sociali);
- d) Verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- e) Convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'Ordine del Giorno;
- f) Propone alla Direzione i criteri per l'elezione della Direzione e della Presidenza;
- g) Assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- h) Si riunisce insieme ai Presidenti delle Zone quando affronta temi sindacali riguardanti l'Area Metropolitana;
- i) In caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli confederali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;

j) In caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

ART. 13 - Il Presidente

1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Territoriale.

2 Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

3 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma:

a) Ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Roma;

b) Ha il potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione;

c) Rappresenta la sintesi del sistema CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;

d) Presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;

e) Può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.

4 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

5 Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 14 – Presidenza onoraria

1 L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

2 Il Presidente onorario resta in carica a vita; partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione e l'Assemblea può deliberarne la decadenza.

ART. 15 - Il Segretario o Direttore Territoriale

1 Il Segretario o Direttore della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

2 Il Segretario o Direttore Territoriale:

a) E' responsabile del funzionamento della struttura della CNA, Territoriale di Roma e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;

b) Propone alla Presidenza il Piano Strategico Poliennale della CNA Territoriale di Roma;

c) Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Territoriale di Roma e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) Concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema della CNA Territoriale di Roma ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

e) Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale di Roma;

f) Può essere coadiuvato da collaboratori da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Segretario/Direttore Territoriale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Segretario/Direttore Territoriale ed i collaboratori, cui sono state delegate dallo stesso, responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa, la quale, pur

non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;

g) Propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai Funzionari;

h) Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle Unioni ed ai Mestieri Territoriali ad esclusione dei Funzionari e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro, le proposte di inquadramento contrattuale dei Funzionari ivi compresi quelli assegnati alle Unioni ed ai Mestieri Territoriali sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.

ART. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea.

2 Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

3 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie.

4 Il collegio dei revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

ART. 17 – Il Collegio dei Garanti

1 Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti ed è presieduto da un giurista o da un legale professionista. Nessun componente può rivestire alcun incarico in alcun organo nell'ambito del sistema CNA.

2 Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea della CNA, Territoriale di Roma e rimane in carica per quattro anni.

3 Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto Provinciale o del Regolamento Provinciale, del Codice Etico di comportamento e sulla legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione.

4 Esso può essere adito da qualunque associato a tutela delle proprie ragioni nei confronti di altri associati o degli organi dell'associazione. Le decisioni del Collegio possono essere appellate innanzi al Collegio dei Garanti Nazionali.

5 Le controversie interne al Sistema CNA sono demandate al Collegio dei Garanti Nazionali con l'impegno di accettarne le decisioni.

6 La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriale, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

7 Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto di principi statutari. Sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

ART. 18 - Incompatibilità

1 Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

2 Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

3 Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario o Direttore Territoriale.

4 Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

5 L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

ART. 19 - Rapporto associativo

1 La CNA Territoriale di Roma e tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, CNA Professioni, CNA Pensionati ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA costituito a livello territoriali si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione.

2 I soggetti di cui al precedente comma costituiscono il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 29 del presente statuto.

3 Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

4 Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

5 Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

6 Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, deve essere recepito negli statuti di tutte le associazioni.

ART. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V

LE ZONE METROPOLITANE

ART. 21 - Zone Metropolitane

1 L'articolazione territoriale della Associazione è costituita dalle Zone Metropolitane deliberate dalla Assemblea.

2 La Zona Metropolitana è composta da uno o più uffici territoriali.

3 Nelle Zone Metropolitane si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'Associazione.

4 La Zona Metropolitana promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

ART. 22 - Gli organi della Zona Metropolitana

1 Sono organi della Zona Metropolitana:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- La Presidenza.

A) L'Assemblea della Zona Metropolitana

1 L'Assemblea è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Territoriale di Roma che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della Zona Metropolitana e pensionati iscritti alla CNA Pensionati che abbiano residenza nel territorio di competenza della Zona Metropolitana.

2 Godono del diritto di voto solo gli associati che ottemperino a quanto previsto dall'art. 6, comma II, lettera c) del presente Statuto.

3 L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.

4 - L'Assemblea delle Zone Metropolitane sia nella forma ordinaria che straordinaria è sempre da considerarsi Assemblea generale dei soci iscritti.

5 In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentare per delega altri soci della Associazione.

6 L'Assemblea ordinaria, convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

7 L'Assemblea in seduta straordinaria, convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno cinque volte superiore al numero degli eleggendi di espressione della Zona Metropolitana (e non indicati dalle associazioni di mestiere).

8 L'Assemblea ordinaria esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone suggerimenti alla Assemblea dell'Area Metropolitana.

9 All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della Zona territoriale.

10 L'Assemblea straordinaria elegge la Presidenza composta dal Presidente e da più Vice Presidenti ed inoltre elegge la quota di componenti dell'Assemblea dell'Area Metropolitana di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

11 L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della Zona Metropolitana e può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza della CNA Territoriale di Roma.

B) Il Presidente e la Presidenza della Zona Metropolitana

1 Il Presidente della Zona Metropolitana è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza ed è eletto con le regole dell'art. 13 del presente Statuto.

2 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma di norma delega al Presidente della Zona Metropolitana la funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali e di verifica dell'attuazione a livello locale dei deliberati della CNA.

3 Nel caso il Presidente della CNA Territoriale di Roma non riconosca in tutto od in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione territoriale.

4 Il Presidente della CNA Territoriale di Roma per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione territoriale, può ritirare la delega al Presidente della Zona Metropolitana.

5 Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

- 6 La Presidenza è convocata dal Presidente della Zona Metropolitana; in sua assenza e su delega dal Vice Presidente.
- 7 Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente.
- 8 La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.
- 9 La sintesi dei lavori della Presidenza della Zona Metropolitana viene inviata alla Presidenza Territoriale.
- 10 Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza della Zona Metropolitana è coadiuvata dal responsabile della Zona Metropolitana nominato dalla Direzione Territoriale su proposta del Segretario/Direttore Territoriale sentiti i rispettivi Presidenti di Zona.

TITOLO VI

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 23 – Fondo comune

- 1 Il Fondo comune della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati detratte le spese di gestione, e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.
- 2 L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Assemblea della CNA Territoriale di Roma su proposta della Direzione, nella riunione in cui viene presentato il bilancio preventivo.
- 3 In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR art.111, comma 4 - quinquies, lettera a).

ART.24 – Autonomia finanziaria

- 1 Ogni livello confederale CNA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
- 2 Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art 23 del presente statuto.

ART. 25 - Bilanci

- 1 Gli organi competenti della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.
- 2 Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.
- 3 Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.
- 4 Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce.

ART. 26 – Piano strategico

- 1 Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
- 2 Esso è adottato come strumento di pianificazione delle attività anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni, i Mestieri e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

TITOLO VII
ENTI CONFEDERALI

ART. 27- Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA - ITACO)

1 La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, si avvale dell'ente confederale EPASA - ITACO (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministero del Lavoro 21/04/71 di cui all'art. 25 dello Statuto Nazionale CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani anche non iscritti alla Confederazione ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della Provincia di Roma, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, sul territorio provinciale promuovendo anche studi e ricerche.

2 A tal fine la Direzione della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, nomina tra i suoi associati un Comitato Territoriale EPASA - ITACO composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati Territoriale, con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA - ITACO nel territorio della Provincia, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

3 La Direzione Territoriale nomina il Presidente del Comitato.

4 Il Comitato territoriale EPASA - ITACO si doterà di un proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Direzione Territoriale.

5 D'intesa con gli organi nazionali dell'Ente, il Comitato Territoriale EPASA - ITACO potrà costituire sedi zonali.

6 Su richiesta del Comitato Territoriale EPASA - ITACO, la Direzione della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma potrà distaccare propri dipendenti presso la sede territoriale EPASA - ITACO, anche con funzioni di Direttore.

7 I rapporti economici tra il Comitato Territoriale e l'EPASA - ITACO saranno disciplinati con apposita convenzione.

ART. 28 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA), promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 29 - Scioglimento della CNA – Associazione dell'area metropolitana di Roma – Provincia di Roma

1 Lo scioglimento della CNA Territoriale di Roma può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza di almeno tre quarti dei propri componenti, sia prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 4/5 dei presenti.

2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate alla liquidazione.

3 In caso di scioglimento per qualunque causa della CNA, Territoriale di Roma il patrimonio di liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR art. 111, comma 4 - quinquies, lettera b).

ART. 30- Entrata in vigore dello Statuto; regolamento nazionale

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

ART. 31 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia